



**COMUNE DI PIMENTEL**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

---

*Via Zanardelli 1 - Tel 070 980041 - Fax 070 9800340 - P. IVA 00532150927 E MAIL [cpimentel@tiscalinet.it](mailto:cpimentel@tiscalinet.it)*

## **REGOLAMENTO**

### **Per l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Pimentel**

- Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2009

# Comune di PIMENTEL

## Provincia di Cagliari

### SOMMARIO

- Art. 1. Finalità, definizioni e definizioni
- Art. 2. Ambito di applicazione<sup>4</sup>
- Art. 3. Trattamento dei dati personali dell'impianto di videosorveglianza per finalità istituzionali
- Art. 4. Titolare e Responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Art. 5. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 6. Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 7. Diritti dell'interessato
- Art. 8. Sicurezza dei dati
- Art. 9. Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 10. Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 11. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 12. Comunicazione
- Art. 13. Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 14. Modifiche regolamentari
- Art. 15. Norma di rinvio
- Art. 16. Entrata in vigore

## Art. 1

### **Finalità, definizioni e principi**

- 1- Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Pimentel, Area Tecnica, per finalità di Polizia Giudiziaria, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2- Il presente Regolamento riguarda l'esercizio di impianti di videosorveglianza regolandone l'uso nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali" nel proseguo denominato semplicemente "Codice", e dai commi 7 e 8 del Decreto Legge 23.02.2009 n° 11.
- 3- Il seguente regolamento si ispira ai seguenti principi illustrati dal Garante per la protezione dei dati Personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 Aprile 2004:
  - a) Principio di liceità: il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici nello svolgimento di funzioni istituzionali come disposto dagli articoli da 18 a 22;
  - b) Principio di necessità: poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni suo superfluo ed evitati eccessi e ridondanze;
  - c) Principio di proporzionalità: nel commisurare le necessità di un sistema al grado di rischio presente concreto, va evitata la rilevazione dei dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
  - d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico ( fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di Polizia Giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti ( art. 11 comma 1, lett. b) del Codice;
- 4- Ai fini del presente regolamento si intende per :
  - e) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
  - f) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- g) “titolare”, l’Ente Comune di Pimentel, in persona del suo legale rappresentante protempore, per le riprese effettuate esclusivamente sul proprio territorio, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, e per le riprese effettuate esclusivamente sul proprio territorio, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati;
- h) “responsabile” la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e dal medesimo preposto al trattamento di dati personali;
- i) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- j) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
- k) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) “dato anonimo” il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- o) “banca di dati”, il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo del Comune, trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

- 1- Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante visione estrazione ed elaborazione di immagini anche in movimento archiviate su supporti informatici od analogici tramite l’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Pimentel e collegato alla sala controllo del Comune di Pimentel. Al personale autorizzato, di servizio è consentita la visione diretta delle immagini anche in movimento trasmesse dagli impianti di videosorveglianza allo scopo di controllare in tempo reale i locali e le zone di pubblico accesso non visibili direttamente dalla postazione di lavoro.
- 2- Possono essere installati impianti di videosorveglianza presso gli edifici pubblici e le relative piazze e vie di accesso con finalità tra l’altro di garantire la sicurezza dei dati personali e sensibili conservati negli edifici.

### **Art. 3**

## **Trattamento dei dati personali dell'impianto di videosorveglianza per finalità istituzionali**

- 1- Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2- Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pimentel, dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 Marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dal D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
  - a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
  - b) visione in tempo reale e ricostruzione, della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico.
  - e) vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali;
  - f) vigilare sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
  - g) tutela del patrimonio comunale;
  - h) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
- 3- Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4- La videosorveglianza di cui al presente regolamento non è orientata alla raccolta e al trattamento dei dati sensibili.

### **Art. 4**

## **Titolare e Responsabile della gestione e del trattamento dei dati**

- 1- Il Comune di Pimentel nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a confermare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato dal decalogo del Garante emesso in data 29 Novembre 2000 per il corretto utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.
- 2- Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pimentel, ivi domiciliato per ragioni di carica, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
- 3- La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal "Codice" e il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte spetta al responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza.

- 4- Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.
- 5- Il responsabile custodisce le credenziali per l'accesso ai dati e per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
- 6- Il Responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale in servizio di ruolo. Con l'atto di nomina, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti per il corretto uso dei sistemi sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

## **Art. 5**

### **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

- 1- I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 ed utilizzati in altre operazioni del trattamento compatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di polizia o di giustizia;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza, per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso nel rispetto del periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui all'art. 3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2- I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento;
- 3- Per ragioni tecniche è autorizzata la ripresa e la registrazione in archivi ciechi e inaccessibili delle immagini anche in movimento con angoli di visuale, ingrandimenti e dettagli sommatici ritenuti necessari e sufficienti per gli scopi di prevenzione e repressione di atti di vandalismo e reati. Le garanzie, le tutele e il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento si applicano al momento dell'accesso ai dati come previsto dall'art. 9.
- 4- E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuto a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprodurre luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge del 20.05.1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
- 5- La conservazione delle immagini è limitata alla temporanea capacità della memoria di massa delle apparecchiature e poi sono automaticamente distrutte dalla registrazione di nuove immagini, e comunque per un periodo di tempo non superiore a 7 (sette) giorni naturali successivi alla rilevazione presso la sala di controllo E' ammessa la copiatura e il salvataggio su altri supporti delle immagini videoregistrate

solo in relazione a illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

- 6- L'accesso alle immagini è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
- 7- Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza prevede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Autorità Giudiziaria, ivi compresa la Polizia Municipale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.. I dati raccolti non potranno essere in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

## **Art. 6**

### **Informazioni rese al momento della raccolta**

- 1- Il Comune di Pimentel, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, si obbligano ad installare, presso gli accessi principali degli edifici in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere l'informativa in conformità al modello semplificato individuato dal Garante, per fini istituzionali – ai sensi dell'art. 13 comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. n. 196/2003)".

## **Art. 7**

### **Diritti dell'interessato**

- 1- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, se non coperti dal segreto istruttorio. La richiesta è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni
- 2- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata;
  - d) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile.
- 3- L'interessato ha diritto, altresì, di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi è interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per la quale i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
- 4- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - 5- I diritti indicati nei commi precedenti sono esercitati con richiesta presentata in carta semplice e rivolta al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo e comunque entro e non oltre 30 giorni.
  - 6- I diritti di cui ai commi 1,2,3 e 4 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  - 7- Quando la richiesta viene formulata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ove non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
  - 8- I diritti indicati nel presente articolo possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, nelle forme e nei limiti di cui al successivo art. .

## **Art. 8** **Sicurezza dei dati**

- 1- I dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento sono custoditi e controllati presso la sala di controllo del .....del Comune di Pimentel dove sono custoditi i video registratori digitali, il cui accesso è consentito esclusivamente al titolare del trattamento, al responsabile ed a tutto il personale, debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal responsabile del trattamento, designato nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica .del Comune di Pimentel o da diverso responsabile del trattamento se diversamente individuato, o dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Samatzai esclusivamente per svolgere attività di Polizia Giudiziaria e di pubblica sicurezza.
- 2- La sala di controllo è ubicata in una zona non accessibile al pubblico e sistematicamente chiusa a chiave quando non è presidiata.
- 3- Il personale addetto alla manutenzione e controllo del sistema può intervenire solo dopo che il responsabile, o l'incaricato ha provveduto alla cancellazione dei dati non necessari.

## **Art. 9** **Cessazione del trattamento dei dati**

- 1- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento i dati possono essere:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto di videosorveglianza come previsto dall'art. 3.
- 2- La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

**Art. 10**  
**Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

- 1- La materia è regolamentata dall'art. 14 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, dal titolo "Definizione di profili e della personalità dell'interessato".

**Art. 11**  
**Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

- 1- La materia è regolamentata dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196.

**Art. 12**  
**Comunicazione**

- 1- La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Pimentel a favore di soggetti pubblici è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 3.
- 2- Non si considera comunicazione ai sensi per gli effetti del presente articolo la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile, da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Forze di Polizia impegnate in attività di Polizia Giudiziaria.

**Art. 13**  
**Tutela amministrativa e giurisdizionale**

- 1- Per quanto attiene la tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e ss. del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2- Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 6 Agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

**Art. 14**  
**Modifiche regolamentari**

- 1- Il presente regolamento dovrà essere aggiornato alle modifiche legislative in materia di trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e dallo Statuto del Comune di Pimentel .

**Art. 15**  
**Norma di rinvio**

- 1- Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali,

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

- 1- Il presente regolamento entra in vigore, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.